

PATTO DI INTEGRITA' DEGLI APPALTI PUBBLICI COMUNALI art. 1, comma 17, Legge 190/2012

Relativo a:
SERVIZIO DI
TRA
Città di Venaria Reale (di seguito denominata Amministrazione)
E
L' Impresa
con sede legale in
C.F./ P. IVA.
rappresentata da
in qualità di
VISTI
l'art.1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n.190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione";
il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con

il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante : "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62, con il quale è stato emanato il

Deliberazione n.7 del 17 gennaio 2023;

"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

il Codice di comportamento dei dipendenti della Città di Venaria Reale, adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 28/01/2016;

L'Amministrazione e l'Operatore Economico convengono quanto segue,

Articolo 1 Finalità ed ambito di applicazione

- 1. Il presente Patto di integrità degli appalti pubblici comunali (nel seguito, per brevità, "Il Patto") regola i comportamenti degli operatori economici e del personale della Città di Venaria Reale nell'ambito delle procedure di progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture, delle concessioni di lavori e servizi, nonché degli altri contratti disciplinati dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (nel seguito, per brevità, "gli appalti pubblici").
- 2. Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra la Città di Venaria Reale e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.
- 3. Il presente Patto va applicato in tutti gli affidamenti e procedure di gara sopra e sotto soglia comunitaria, salvo che per l'affidamento specifico sussista già un apposito Patto di integrità predisposto da altro soggetto giuridico (Consip).

Articolo 2 Efficacia del Patto

1. Il Patto, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'Operatore Economico e dall'eventuale Direttore/i Tecnico/i, è presentato dall'Operatore medesimo allegato alla documentazione relativa alla procedura di gara oppure, nel caso di affidamenti con gara informale, unitamente alla propria offerta, per formarne, in entrambi i casi, parte integrante e sostanziale.

Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio nonché di ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate e dall'eventuale loro Direttore/i Tecnico/i.

Nel caso di ricorso all'avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante della Impresa e/o Imprese ausiliaria/e e dall'eventuale/i Direttore/i Tecnico/i.

Nel caso di subappalto - laddove consentito - il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo, e dall'eventuale/i Direttore/i Tecnici.

2. La presentazione del Patto, sottoscritto per accettazione incondizionata delle relative prescrizioni, costituisce per l' Operatore Economico concorrente condizione essenziale per l'ammissione alla procedura di gara sopra indicata, pena l'esclusione dalla medesima. La

carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art.101, del D.Lgs. n.36/2023, con l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita nella relativa procedura di gara.

3. Il Patto dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto affidato a seguito della procedura ad evidenza pubblica.

Articolo 3 Obblighi degli operatori economici

L'operatore economico:

- a) si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'affidamento o alla gestione del contratto;
- b) dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto dal bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Città di Venaria Reale;
- c) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'affidamento o la gestione del contratto;
- d) dichiara, con riferimento alla specifica procedura ad evidenza pubblica alla quale prende parte, che non si trova in situazioni di controllo o collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti, che non si è accordato e non si accorderà con altri concorrenti, che non ha in corso né praticato intese o pratiche restrittive della concorrenza del mercato, vietate ai sensi della vigente normativa, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e gli articoli 2 e seguenti della Legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
- e) dichiara l'insussistenza di possibili conflitti di interesse, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva, e si impegna altresì a comunicare qualsiasi situazione di conflitto di interesse che insorga successivamente;
- f) dichiara, sotto la propria responsabilità, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti della Città di Venaria Reale che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali, per Suo conto, nei confronti dello stesso Operatore per il triennio successivo alla cessazione del rapporto con la Città di Venaria Reale. La medesima prende atto che, nel caso di accertata sussistenza di un rapporto come sopra detto, il contratto sarà nullo ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs 165/2001, e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con il conseguente obbligo di restituzione alla Città di Venaria Reale degli eventuali compensi illegittimamente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento;
- g) si impegna a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza della Città di Venaria Reale, qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere lo svolgimento della procedura di affidamento o l'esecuzione del contratto;
- h) si impegna a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza della Città di Venaria Reale, qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei

- dipendenti dello stesso o di chiunque altro possa influenzare le decisioni relative all'affidamento o all'esecuzione del contratto;
- i) si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale, ivi compresi i collaboratori a qualsiasi titolo la cui attività sia svolta nell'ambito del rapporto con la Città di Venaria Reale, con particolare riguardo a coloro che svolgono la loro attività all'interno delle strutture comunali, del Patto e degli obblighi che ne derivano ed a vigilare affinché tali obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- j) si impegna a prendere conoscenza di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 33/2013, come modificato da D.Lgs. n. 97/2016 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", impegnandosi esplicitamente a fornire alla Città di Venaria Reale la massima collaborazione per consentire l'attuazione delle disposizioni e dei principi enunciati nel Decreto;
- k) si impegna a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla Polizia giudiziaria per i fatti di cui alle precedenti lettere, qualora costituiscano reato.

Articolo 4

Obblighi della Città di Venaria Reale

La Città di Venaria Reale

- a) garantisce che, il personale e tutti i collaboratori del Comune impiegati a qualunque titolo nell'espletamento della selezione dell'affidatario e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto affidato siano informati sui contenuti del presente Patto di integrità, nonché delle responsabilità a loro carico in caso di mancato rispetto di esso.
- b) si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nell'affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri violazioni alle disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti della Città di Venaria Reale, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 28/01/2016.
- c) è obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l'affidamento degli appalti pubblici, in base alla normativa vigente in materia di trasparenza.
- d) si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'operatore economico, di taluno dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis;

Articolo 5

Violazione del Patto

- 1. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 3 è dichiarata dal responsabile del procedimento, in esito ad un procedimento di verifica in cui viene garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.
- 2. La violazione da parte dell'operatore economico, in veste di concorrente o di aggiudicatario, di uno degli obblighi di cui all'articolo 3 comporta:
 - a) l'esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'affidamento, l'applicazione di una penale di importo non inferiore all'1% e non superiore al 3% del valore del contratto, secondo la gravità della violazione;
 - b) la revoca dell'affidamento, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, e l'incameramento della cauzione definitiva. La Città di Venaria Reale può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'articolo 121, comma 2, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. È fatto salvo, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno;
 - c) l'esclusione del concorrente dalle gare indette dalla Amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni, determinato in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto;
 - d) la segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 6 Foro competente

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la Città di Venaria Reale ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Per la Città di Venaria Reale Il Rup (F.to digitalmente) Per l'Operatore economico Il legale rappresentante (F.to digitalmente)

(Direttore Tecnico) (F.to digitalmente)